



Allegato alla delibera  
del Consiglio Comunale  
N° 32 del 08.04.97

# Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

Piazza del Popolo CAP 37036

P.Iva 00333790236

Tel. n. 045/8874111


Fax n. 045/8874222

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE

Comune di S. MARTINO BUON ALBERGO  
UFF. SEGRETERIA

Per copia conforme all'originale  
ad uso .....

S. MARTINO BUON ALBERGO



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*  
17 APR. 1997

## SCHEMA DEL REGOLAMENTO

Collegamento con la normativa regionale

SEZIONE I° - Norme Generali

SEZIONE II° - Scarichi in Fognatura

Norme Generali

Scarichi civili e assimilati

Scarichi produttivi

SEZIONE III° - Scarichi sul suolo

Norme Generali

Scarichi civili e assimilati

Scarichi produttivi assimilati

SEZIONE IV° Aspetti Tributari

SEZIONE V° Varie

Allegati

# INDICE

## COLLEGAMENTO CON LA NORMATIVA REGIONALE

Inquadramento normativo	pag. 7
Fascia territoriale omogenea di appartenenza	pag. 7
Area tributaria di appartenenza	pag. 7
Soglie di depurazione	pag. 7
Schemi di fognatura (Criteri di depurazione)	pag. 7
Ambito territoriale ottimale di appartenenza	pag. 7
Ente di gestione	pag. 7

## SEZIONE I°

### NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 8
Art. 2 - Definizioni	pag. 9
Art. 3 - Classificazione degli scarichi	pag. 11
Art. 4 - Competenze	pag. 11

## SEZIONE II

### SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

#### TITOLO I° - NORME GENERALI

Art. 5 - Obbligo di allacciamento per le sole abitazioni	pag. 12
Art. 6 - Autorizzazione allo scarico	pag. 12
Art. 7 - Attivazione dello scarico	pag. 12
Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura	pag. 12
Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	pag. 13
Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata	pag. 13



Art. 11 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	pag. 13
Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private	pag. 14
Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	pag. 14
Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche tipo Imhoff e manufatti simili	pag. 14
Art. 15 - Immissioni vietate	pag. 15
Art. 16 - Scarico acque bianche e assimilate	pag. 15
Art. 17 - Insedimenti temporanei	pag. 15
Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag. 15
Art. 19 - Rilevazioni dei consumi idrici	pag. 16
Art. 20 - Scarichi dei campeggi	pag. 16

## TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

### Capitolo I - Nuovi fabbricati

Art.21 - Modalità della domanda per l'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico in fognatura pubblica.	pag. 17
Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere	pag. 17
Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag. 18
Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico	pag. 18
Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento	pag. 18
Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne	pag. 19
Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative	pag. 19
Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata	pag. 20

### Capitolo II - Fabbricati esistenti

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative	pag. 21
Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative	pag. 21
Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere autorizzate allo scarico per utenze non abitative	pag. 21
Art. 32 - Utenze abitative già allacciate	pag. 22
Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate	pag. 22
Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto	pag. 22
Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento	pag. 23
Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente	pag. 23

## TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

### Capitolo I - Norme generali

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità	pag. 24
Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto e delle opere di allacciamento	pag. 24
Art. 39 - Domanda di allacciamento	pag. 25
Art. 40 - Domanda di scarico in fognatura	pag. 25
Art. 41 - Autorizzazione allo scarico e/o esercizio	pag. 26
Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico	pag. 27
Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	pag. 27
Art. 44 - Impianti di pre-trattamento	pag. 28
Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	pag. 29

## SEZIONE III

### SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

#### TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico	pag. 30
Art. 47 - Attivazione dello scarico	pag. 30
Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico	pag. 30
Art. 49 - Rilevazione dei consumi idrici	pag. 31

#### TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

##### Capitolo I - Nuovi fabbricati

Art. 50 - Modalità della domanda di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili di tipo A, adibiti a civile abitazione che non recapitano nella pubblica fognatura.	pag. 32
Art. 51 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag. 32
Art. 52 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili di tipo A diversi dagli insediamenti abitativi, che non recapitano nella pubblica fognatura.	pag. 33
Art. 53 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag. 34
Art. 54 - Modalità tecniche dello scarico	pag. 34



## Capitolo II - Fabbricati esistenti

Art. 55 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti adibiti a civile abitazione che non recapitano nella pubblica fognatura.	pag. 35
Art. 56 - Visite tecniche, rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag. 35
Art. 57 - Modalità tecniche dello scarico	pag. 35
Art. 58 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili di tipo A, diversi dagli insediamenti che non recapitano nella pubblica fognatura.	pag. 36
Art. 59 - Autorizzazione allo scarico	pag. 37
Art. 60 - Insediamenti esistenti	pag. 37
Art. 61 - Validità dell'autorizzazione	pag. 38
Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico	pag. 38

## SEZIONE IV

### ASPETTI TRIBUTARI

Art. 63 - Canoni di fognatura	pag. 39
Art. 64 - Corresponsione del canone	pag. 39
Art. 65 - Determinazione delle tariffe	pag. 39
Art. 66 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili	pag. 39
Art. 67 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi	pag. 40
Art. 68 - La riscossione	pag. 40
Art. 69 - Contenzioso e decadenza dell'autorizzazione	pag. 40

## SEZIONE V

### DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 - Poteri del Sindaco - Deroghe - Modulistica	pag. 42
Art. 71 - Controlli	pag. 42
Art. 72 - Riunione degli scarichi insediamenti civili	pag. 42
Art. 73 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 42
Art. 74 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 42
Art. 75 - Norme transitorie	pag. 43

# REGOLAMENTO DI FOGNATURA

## COLLEGAMENTO CON LA NORMATIVA REGIONALE

### a) Inquadramento normativo

Il presente REGOLAMENTO PER LA FOGNATURA COMUNALE è derivato dal Regolamento tipo di Fognatura formante l'allegato E del Piano Regionale Risanamento delle Acque/89 (PRRA/89) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale 1 Settembre 1989 n. 962.

### b) Fascia territoriale omogenea di appartenenza.

Il territorio del Comune di S. Martino B.A. a norma dell'Allegato F del predetto PRRA/89, ricade nella zona di montagna e collina M/11 e nella fascia di ricarica degli acquiferi R/11

### c) Area tributaria di appartenenza

Il territorio del Comune è incluso nel sistema idrografico 11 f. Adige. Il Comune opera per accrescere la qualità dei corsi d'acqua sul territorio ai sensi del DPR 03.07. 82 n.515.

### d) Soglie di depurazione

Sono definite:

S1: quella al disotto della quale non si prevede l'obbligo di collettare e depurare gli scarichi civili. Nella zona R/11 tale valore è  $S1 = 100$  a.e.;

S2: quella al di sotto della quale è consentito il trattamento semplificato nella colonna C1 dei limiti di accettabilità; Nella zona R/11 tale valore è  $S2 = 500$  a.e.; (All.B, Norme di Attuazione art. 6)

S1: quella al disotto della quale non si prevede l'obbligo di collettare e depurare gli scarichi civili. Nella zona M/11 tale valore è  $S1 = 500$  a.e.;

S2: quella al di sotto della quale è consentito il trattamento semplificato nella colonna C1 dei limiti di accettabilità; Nella zona M/11 tale valore è  $S2 = 1500$  a.e.; (All.B, Norme di Attuazione art. 6)

### e) Schemi di fognatura (Criteri di depurazione)

- capoluogo e frazioni, individuato dal PRRA/89 ( nota 15 ) proposte di depurazione con trattamento in un impianto a Caldiero con recapito finale nel canale Sava; attualmente con trattamento all'impianto di Cà dell'Aglio e recapito nel Fiume Fibbio.

- gli insediamenti adibiti a civile abitazione, scarichi di tipo A, non collettabili tra loro e non allacciabili al depuratore pubblico e inferiori alla S1 è ammesso lo scarico previa chiarificazione come previsto dall'art. 17 delle Norme di attuazione del PRRA/89, dalla Del. C.M. 4.2.1977 e dal DPR/88 n. 236.

- per gli altri insediamenti con scarichi di tipo A che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti della tabella allegata al sopraccitato art. 17, è ammesso lo scarico con le modalità di cui sopra qualora inferiori alla soglia S1; se superiori a detta soglia devono rispettare i limiti di accettabilità previsti per gli scarichi delle fognature pubbliche.

### f) Ambito territoriale ottimale di appartenenza.

Il Comune di S. Martino B.A. è inserito nell'ambito territoriale VR5 - Lessinio.

### g) Ente di gestione

Il Comune è Ente di Gestione fino alla costituzione dell'Ente di Gestione dell'intero Ambito Territoriale Ottimale di cui al punto f.



# SEZIONE I°

## NORME GENERALI

### Scopo

La rete delle canalizzazioni di proprietà comunale serve per l'allontanamento delle acque raccolte dalle strade e aree pubbliche, nonché per l'allontanamento e lo smaltimento dei liquami provenienti dalle singole abitazioni. La fognatura pubblica può anche allontanare e smaltire reflui provenienti da attività alberghiera, ricreativa, turistica, scolastica, ecc. e da ogni altra attività commerciale, industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi.

L'immissione nella rete dovrà avvenire secondo le modalità previste dal seguente Regolamento, nel rispetto della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme regionali e del P.R.R.A./89.

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.
2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
3. In particolare ha lo scopo di stabilire:
  - a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
  - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
  - c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
  - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
  - e) le norme tecniche di allacciamento;
  - f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
  - g) le sanzioni amministrative.
4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo e nel sottosuolo (art. 17 Norme di Attuazione del PRRA/89)

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. A della legge 10.05.1976, n. 319;
- 3) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della Tab. A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 4) fognatura pubblica: una rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita da comuni, comunità montane o loro consorzi;
- 5) fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una rete per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 6) fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
- 7) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili, assimilabili e/o produttivi;
- 8) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;
- 9) impianto di pre-trattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 10) scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del Comitato Interministeriale 8 maggio 1980 e 28 gennaio 1983.

Ai fini del presente Regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono secondo l'art. 17 della normativa del P.R.R.A. (come modificato dalla delibera D.G.R./96 n. 988) in:

a) scarichi di tipo **A**: quelli provenienti:

1. da attività proveniente da insediamenti adibiti ad abitazione;
2. da attività: alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica, scolastica, commerciale e di servizi quali: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni; - intermediazione monetaria e finanziaria; - attività immobiliari, informatica, altre attività professionali ed imprenditoriali; - pubblica amministrazione e difesa; "purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal Codice Istat principale"; - altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14.12.1992 allegato 1, sub allegato D



pubblicato nel Supp.Ord. della G.U. 7.1.93 limitatamente ai punti 9192/93( con esclusione del Punto 93.01).

3. da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura:	=30°
pH:	= 7,5 - 8,5
solidi sospesi:	= 500 mg/l
COD	= 900 mg/l
BOD <sub>5</sub>	= 500 mg/l
N totale	= 80 mg/l
N ammoniacale	= 30 mg/l
P totale	= 20 mg/l
tensioattivi	= 10 mg/l
oli e grassi	= 100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modifiche e integrazioni;

4. dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo **B**: quelli provenienti dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame. Allegato D del PRRA/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) scarichi di tipo **C**: quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca.

11) scarichi di insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera a) della legge 8.10.1976, n. 690 e diversi da quelli definiti al precedente punto 10);

12) tutte le attività artigianali e industriali sono considerate insediamenti produttivi, sono attività produttive assimilabili agli insediamenti civili quando hanno gli scarichi caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella dell'art. 17 " Norme di Attuazione All. B " del PRRA/89;

13) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

14) scarico negli strati superficiali del suolo e sul suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

15) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico artesiano) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

16) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili, assimilabili e produttivi;

17) pozzetto per il prelievo: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore. ( per il controllo del tal quale, il pozzetto è posizionato prima di ogni o qualsiasi sistema di trattamento depurativo )

18) pozzetto d'ispezione: manufatto posto al limite della proprietà privata e a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

19) insediamenti esistenti e nuovi come definiti dall'art. 10 legge 319/76.

### Art. 3 - Classificazione degli scarichi:

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:

a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione.

b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C

2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:

a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, (lettera a; b; c), della L.R. 16 aprile 1985, n. 33.

b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pre-trattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art.49, comma 1, lettera c), L.R. 33/85.

### Art. 4 - Competenze

1. Il Comune, nel seguito denominato Ente di gestione, provvede alla limitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.R.R.A/89.

2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'Ente di gestione.



## SEZIONE II

### SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

#### TITOLO I - NORME GENERALI

##### Art. 5 - Obbligo di allacciamento

1. Gli insediamenti civili, adibiti ad abitazione, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura.
2. Tutti gli altri insediamenti che ricadono nel territorio servito di cui all. 4, possono allacciarsi alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'Ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

##### Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'Ente di gestione.
2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.
4. L'ente di Gestione comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

##### Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

##### Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

#### Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Nessuno, all'infuori dell'Ente di gestione, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dall'Ente di gestione; la spesa relativa, preventivamente quantificata, rimane a carico del proprietario. A compenso di tali opere il privato dovrà corrispondere all'Ente di gestione la spesa relativa definita forfetariamente con apposita deliberazione dell'Ente di gestione.
3. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'Ente di gestione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito.
4. Con ordinanza del Sindaco le opere di allacciamento possono essere affidate ai privati interessati in via ordinaria o speciale, qualora il Comune non sia in grado di provvedere direttamente.

#### Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'Ente di gestione procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.
2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.
3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'Ente di gestione e in caso di contrasto accertate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

#### Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.



#### Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.
3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione della acque bianche e nere della zona da lottizzare.

#### Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'Ente di gestione.
2. Gli utenti segnalano all'ente di gestione le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
3. Sono a carico degli utenti la manutenzione, la pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicati in proprietà privata. Sono inoltre responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà dell'Ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 7%.
6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con l'ente di gestione. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato, salvo diversa pattuizione convenzionale.

#### Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione oppure riempiti con materiale inerte costipato.

3. L'allacciamento alla pubblica fognatura é contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

4. L'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

#### Art. 15 - Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura o, comunque, creare un qualsiasi pericolo.

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

#### Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in recapito diverso dalla pubblica fognatura.

#### Art. 17 - Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali i cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

#### Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento e solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'ente di gestione può autorizzare l'immissione di questa nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.



#### Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo strumenti di misura approvati dall'ente di gestione. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ente stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.
3. I soggetti contemplati dall'art. 93 del Regio Decreto 11.12. 1933, n.1775 e le imprese familiari coltivatrici, quando scaricano tutta o parte della propria acqua attinta autonomamente in pubblica fognatura, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura previsto al comma precedente.
4. Gli utenti con approvvigionamento idrico autonomo, o serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d'acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere all'Ente di gestione di accertare e quantificare tali usi.
5. Chi modifica le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, deve darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

#### Art. 20 - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi possono essere allacciati alla pubblica fognatura. Lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire secondo i modi previsti dall'art. 17 della normativa del P.r.r.a..

## TITOLO II° INSEDIAMENTI CIVILI.

### CAPITOLO I° - NUOVI FABBRICATI

Art. 21 - Modalità della domanda per l'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico in fognatura pubblica.

1. La domanda per l'autorizzazione all'allacciamento e/o di scarico nel condotto comunale in sede stradale, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione interessante detti allacciamenti oppure la fognatura privata, debbono essere redatte su modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenente le seguenti indicazioni e documenti:

a) nome, cognome, codice fiscale del proprietario e degli eventuali altri comproprietari dell'edificio ;

b) designazione delle vie e delle piazze verso cui debbono avere luogo gli scarichi;

c) indicazione dell'uso cui è destinato l'impianto di fognatura interna dello stabile (acque bianche, nere, industriali, miste, ecc.); precisazione se l'immobile è fornito di acqua potabile dell'acquedotto pubblico, o quale altra fonte di approvvigionamento idrico; indicazione del numero dei vani degli alloggi che vengono allacciati alla fognatura stradale, del numero di bocche di immissione nella fognatura; indicazione della superficie complessiva della proprietà e del volume.

d) alla domanda va allegato un progetto, in duplice copia per le nuove costruzioni, comprendente: una planimetria generale della proprietà in scala 1/100 e/o 1/200 per grandi edifici, sulla quale siano indicati: la rete dell'acqua potabile e dell'eventuale pozzo di emulgimento, la rete di fognatura, la posizione dei manufatti speciali quali ad esempio vasche di cacciata, pozzetti, sifoni, innesti, attraversamenti, ecc.; nel caso di ristrutturazione la planimetria deve contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzi e pozzetti esistenti e quali di questi vadano soppressi e quali conservati nell'ambito dell'allacciamento richiesto.

2. Il progetto di allacciamento dovrà essere conforme agli schemi tipo messi a disposizione gratuitamente dall'Ente di gestione e allegati al presente Regolamento.

### Art. 22 - Visite tecniche e verifica delle opere

1. L'Ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto presentati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità

2. Eventuali variazioni agli elaborati presentati sono preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione su richiesta scritta.



3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'Ente di gestione all'inizio delle opere.
4. L'Ente di gestione può eseguire una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto presentati.

#### Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione e modalità tecniche dello scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente di gestione vista la rispondenza della domanda alle norme del presente Regolamento.
2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente alla comunicazione di fine lavori e di inizio di scarico. Per gli insediamenti diversi dai domestici la visita di verifica potrà essere eseguita in concomitanza con il primo prelievo per il controllo qualitativo scarico.
3. Quando la fognatura pubblica è sprovvista di depuratore terminale, gli scarichi degli insediamenti civili adibiti ad abitazione si effettuano secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.
4. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire sempre secondo le modalità previste nel quarto comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.; fatte salve eventuali prescrizioni sul documento autorizzativo o successive integrazioni modificazioni.

#### Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata all'utenza indicata nella domanda e descritta negli elaborati di progetto depositati.
2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni qualitative e quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

#### Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica debbono avvenire esclusivamente negli imbocchi costruiti a cura dell'Ente di gestione e, in mancanza di questi, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente. A richiesta, l'Ufficio Tecnico fornirà tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura interna dello stabile possa essere realizzato in modo conforme alle condizioni della fognatura esterna.
3. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solamente cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensa grassi. Lo scarico di tale pozzetto dovrà comunque essere sempre convogliato in una vasca di sedimentazione-chiarificazione (es. fossa tipo

e. Imhoff), quando l'utente non è allacciato alla pubblica fognatura, o questa non è provvista di impianto di depurazione finale.

4. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto per l'ispezione disposto al confine della proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

5. Lo schema di allacciamento è allegato al presente Regolamento.

#### Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 150 mm e con adeguata pendenza.

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.

7. I cambiamenti di direzione sono realizzabili con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli dal 30° e 45°.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

9. Vanno installati pozzetti per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

#### Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto per i prelievi dei campioni.

2. Di norma, tale pozzetto sarà installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte della confluenza con altri scarichi dello stesso stabile. Comunque prima di qualsiasi trattamento depurativo.



Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.
2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.
3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino al limite esterno della proprietà.

## CAPITOLO II° - FABBRICATI ESISTENTI

### Art. 29 - Allacciamento utenze abitative

1. In previsione della posa in opera di nuovi tratti di rete fognaria, l'Ente di gestione avvisa i possibili utenti e fa predisporre il progetto delle opere d'allacciamento. Stabilisce le norme e le procedure per presentare la domanda al fine di ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico.

### Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative

1. In previsione della posa in opera di nuovi collettori fognari, l'Ente di gestione avvisa i possibili utenti, come definiti dall'art. 3 - 1° comma, lettera b), del termine entro il quale devono presentare, domanda ed gli elaborati di progetto per le opere d'allacciamento e scarico nella fognatura pubblica.

2. La domanda e gli elaborati di progetto, prescritti all'art. 21, sono approvati dall'Ente di gestione.

3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'Ente di gestione, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art. 28.

### Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere. Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 22.
2. L'utente dà comunicazione scritta all'Ente di gestione dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.
3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Ente di gestione vista la rispondenza della domanda alle norme del presente Regolamento.
4. Lo scarico può essere attivato solo successivamente alla comunicazione di fine lavori e di inizio di scarico. Per gli insediamenti diversi dai domestici la visita di verifica potrà essere eseguita in concomitanza con il primo prelievo per il controllo qualitativo dello scarico.



### Art. 32 - Utenze abitative già allacciate

1. In caso di lavoro di ristrutturazione della pubblica fognatura le abitazioni, già allacciate e autorizzate allo scarico, sono tenute a presentare una descrizione grafica sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente di gestione.
2. Le utenze abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente di gestione.
3. E' facoltà dell'Ente di gestione imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 21 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.
4. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto dall'art. 29.

### Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate

1. In caso di lavoro di ristrutturazione della pubblica fognatura le utenze non abitative, già allacciate e autorizzate allo scarico, sono tenute a presentare una relazione e una descrizione grafica sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'Ente di gestione.
2. Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ente di gestione.
3. E' facoltà dell'ente di gestione imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 21 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.
4. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'Ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto dall'art. 29.

### Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli articoli 30, 32 e 33, l'Ente di gestione provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'Ente di gestione provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.



23

## TITOLO III° INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

### CAPITOLO I°

#### Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi possono essere ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico dovranno presentare valori contenuti entro i limiti della Tabella n. 1 a pag. 41 e allegata al presente Regolamento.
3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2 punto 10 lettera A)-2, purché convogliate con collettori distinti, possono essere ammesse alla pubblica fognatura e sono soggette alle norme di cui al titolo II.
4. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

#### Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lett. a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento al Comune, all'Ente di controllo e all'Ente di gestione, se diverso dal Comune.
2. Il Comune e l'Ente di gestione possono far pervenire le proprie osservazioni all'Ente di controllo, Ente competente all'approvazione del progetto, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.
3. Le utenze produttive definite dall'art. 3 comma 2, lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento al Comune e all'Ente di gestione, se diverso dal Comune.
4. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal Sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione.

**Art. 39** - Modalità delle domande di autorizzazione per gli allacciamenti degli insediamenti produttivi.

1. Le domande di autorizzazione degli allacciamenti in sede stradale, nonché per qualsiasi altro lavoro o variazione interessante detti allacciamenti oppure la fognatura privata, debbono essere redatte/i sul modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenente le indicazioni e documenti previsti

all'art. 21.

**Art. 40** - Modalità delle domande per l'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica degli insediamenti produttivi.

Le domande per l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti produttivi che vogliono conferire le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione e/o quelle indicate al punto 3 del sopracitato art. 37, debbono essere redatte su modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenenti le seguenti indicazioni e documenti:

- 1) Estratto catastale;
- 2) Progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:
  - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
  - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pre-trattamento o depurazione;
  - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
  - d) i pozzetti per i prelievi dei campioni;
  - e) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) Piante, sezioni e schemi di processo degli impianti di pre-trattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) Relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
  - a) una relazione descrittiva dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
  - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pre-trattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
  - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
  - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;



25

- e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari;
2. Gli elaborati progettuali, le relazioni sui cicli produttivi e i progetti dell'impianto di trattamento e/o di depurazione, sono sottoscritti dal legale rappresentante della ditta.
  3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta su moduli forniti dall'Ufficio preposto a firma del legale rappresentante, nella quale deve essere specificato:
    - la ragione sociale, il codice fiscale e dell'attività, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
    - le generalità del legale rappresentante della ditta;
    - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
    - il numero di addetti ( operai, impiegati; titolari, ecc.)
    - le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando, nel caso di scarichi esistenti, eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
    - i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
    - la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo siano indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
  4. La domanda deve contenere la dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della Ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.
  5. L'Ente di gestione, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico della Ditta richiedente.

#### Art. 41 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pre-trattamento, rilasciata dall'Ente competente al controllo, subordinatamente a quanto previsto dagli art. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.
3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b), l'Ente di gestione, vista la domanda e previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
4. L'attivazione dello scarico è subordinata a seguito di esito favorevole della visita di verifica e al rilascio del certificato di agibilità.

#### Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, in particolare qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite o quando si verifichi:

- il mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- la non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- l'inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pre-trattamento e dei collettori privati di allacciamento.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative e quantitative delle caratteristiche dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

#### Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.

8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.



27


10. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
11. A valle di eventuali impianti di pre-trattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.
13. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.
14. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

#### Art. 44 - Impianti di pre-trattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pre-trattamento.
2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente. E' responsabile inoltre anche della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo installati al fine di misurare in continuo, con registrazione grafica, parametri significativi dello scarico.
3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 40, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente.
4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pre-trattamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.
6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

buona  
dovrà  
quelle  
zzetto  
esimo  
onna  
ili è  
sono  
da  
i di  
e  
lla  
ali  
ca,  
re  
ra  
e  
e  
i  
).

Art. 45 - Misurazioni qualitative e quantitative degli scarichi

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione un misuratore di portata, tale strumento dovrà essere approvato e sigillato dall'Ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
  2. In casi particolari e motivati, l'Ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.
  3. L'Ente competente ha facoltà di imporre controlli e verifiche per accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.
  4. Per casi particolari e motivati, l'Ente competente ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, di controllo e di registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, compresa l'installazione di campionatori automatici.
  5. I risultati analitici potranno essere usati sia per la formazione del canone di fognatura che per il confronto dei parametri tabellari del presente Regolamento. In caso di difformità tutte le spese di verifica saranno a carico dell'utente, fatte salve le spese per danni alla rete fognaria e al buon funzionamento dell'impianto di depurazione.
- 

## SEZIONE III°

### SCARICHI SUL SUOLO, SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (INSEDIAMENTI CIVILI)

#### TITOLO I° - NORME GENERALI

##### Art. 46 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. Ai soli fini del presente Regolamento, è fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee. Mentre per gli scarichi sul suolo, tenuto presente l'Allegato 5 - Del. C. M. 04.02.1977 per la tutela delle acque dall'inquinamento e del D.M. 11.03.88 dovrà essere fornita una relazione geologica che dimostri la salvaguardia delle falde acquifere, l'osservanza della fascia di rispetto di cui al D.P.R. n. 236 del 24.05.1988 e determini la natura del terreno al fine del dimensionamento del drenaggio (pozzo o condotta disperdente per subirrigazione)

Per i soli scarichi delle singole abitazioni in alternativa a sopracitata relazione potranno essere utilizzati gli appositi studi che l'Amministrazione Comunale predisporrà.

3. Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

##### Art. 47 - Attivazione dello scarico

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

##### Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, è affidata al titolare, il quale è pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere e vi bada a propria cura e spese.

2. Il titolare dello scarico è inoltre responsabile d'ogni danno a terzi derivante da carenze di manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, e da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

3. E' facoltà dell'ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

#### Art. 49 - Rilevazioni dei consumi idrici

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascun punto di prelievo.

3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'autorità competente al controllo.



## TITOLO II° - INSEDIAMENTI CIVILI

### CAPITOLO I° - NUOVI FABBRICATI

Art. 50 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili di tipo A, adibiti a civile abitazione che non recapitano nella pubblica fognatura.

1. Le domande di autorizzazione allo scarico, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione sulla fognatura privata o sul corpo recettore, debbono essere redatte su modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenente le seguenti indicazioni e documenti:

a) nome, cognome e data di nascita del proprietario/i dello stabile con le relative quote di proprietà e numero di codice fiscale;

b) l'uso cui è destinato l'impianto di fognatura interna dello stabile (acque bianche, nere, miste, ecc.) e precisare se l'approvvigionamento idrico è dato dall'acquedotto pubblico, o da quale altra fonte. L'indicazione degli alloggi, del numero dei vani, della superficie dei vari piani e il volume.

d) alla domanda va allegato, in due o più copie, a seconda dei pareri da richiedere a vari Enti, un progetto comprendente: una planimetria generale della proprietà in scala 1/100, e 1/200 per grandi edifici, con l'indicazione della rete interna delle canalizzazioni, dell'ubicazione dei manufatti speciali quali ad esempio vasche di cacciata, pozzetti, sifoni, attraversamenti, ecc.; nel caso di ristrutturazione o modifiche a vecchie costruzioni la planimetria deve contenere l'indicazione di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzi e pozzetti esistenti e quali di questi vadano soppressi e quali conservati nell'ambito della richiesta allo scarico, di cui la planimetria deve contenere tutte le indicazioni.

2. Gli elaborati dovranno essere conformi agli schemi tipo eventualmente messi a disposizione gratuitamente dall'Ente di gestione.

Art. 51 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 22 e 23.

Art. 52 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili di tipo A, diversi dagli insediamenti abitativi, che non recapitano nella pubblica fognatura.

Le domande per l'autorizzazione allo scarico, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione sulla fognatura privata o sul corpo recettore, debbono essere redatte su modulo "tipo (pf)" fornito dall'Ufficio preposto e contenenti le seguenti indicazioni e documenti:

1. Elaborati di progetto delle opere di scarico da presentare in conformità agli artt. 38 e 40, i quali comprendono:

1) l'estratto catastale;

2) il progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:

a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;

b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di chiarificazione;

c) il pozzetto di ispezione finale;

d) il pozzetto di prelievo dei campioni per la verifica sul tal quale;

e) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;

3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di chiarificazione esistenti o proposti;

4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;

b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di chiarificazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;

c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;

d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;

e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari..

2. Gli elaborati progettuali, le relazioni sui cicli produttivi e i progetti dell'impianto di chiarificazione, sono sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e dal tecnico progettista.

3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta su moduli forniti dall'Ufficio preposto a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale e dell'attività, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza (Cod. Istat);



- le generalità del legale rappresentante della ditta;
  - gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
  - il numero di addetti impiegati;
  - le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando, nel caso di scarichi esistenti, eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;
  - i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
  - la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo siano indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.
4. La domanda deve contenere la dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità
5. L'Ente di gestione, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico della ditta richiedente.

#### Art. 53 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 22 e 23.

#### Art. 54 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.R.R.A./89.
2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo-A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.
3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel comma sesto dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a. e successive integrazioni e modificazioni
4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a. e successive integrazioni e modificazioni
5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

## CAPITOLO II° - FABBRICATI ESISTENTI

### Art. 55 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti adibiti a civile abitazione che non recapitano nella pubblica fognatura.

1. Il Sindaco, con ordinanza, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito diverso dalla fognatura, sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico corredata da una descrizione grafica sullo stato dei luoghi per lo smaltimento dei propri liquami.

2. In caso di difformità del presente Regolamento il Sindaco, con l'autorizzazione, prescrive gli adeguamenti opportuni, fissandone il termine in conformità alla normativa del P.R.R.A./89.

3. Le domande di autorizzazione allo scarico, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione sulla fognatura privata o sul corpo recettore, debbono essere redatte su modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenente le seguenti indicazioni e documenti:

a) nome, cognome e data di nascita dei proprietari o dei condomini dello stabile con le relative quote di proprietà, numero del codice fiscale;

b) indicazione dell'uso cui è destinato l'impianto di fognatura interna dello stabile (acque bianche, nere, miste, ecc.); precisazione se l'immobile è fornito di acqua potabile dell'acquedotto pubblico, quale altra fonte di approvvigionamento idrico; indicazione del numero dei vani e degli alloggi; indicazione della superficie complessiva della proprietà e delle superfici dei vari piani;

d) alla domanda va allegata una piantina della proprietà in scala 1:100 per piccoli edifici, mentre va allegata una planimetria generale della proprietà in scala 1/200 per grandi edifici. Sulle planimetrie e piantine sia indicata la rete interna delle canalizzazioni, l'ubicazione dei manufatti speciali quali ad esempio vasche di cacciata, pozzetti, sifoni, attraversamenti, ecc.; nell'ambito della richiesta allo scarico, di cui la planimetria deve contenere tutte le indicazioni.

2. Gli elaborati dovranno essere conformi agli schemi tipo eventualmente messi a disposizione gratuitamente dall'Ente di gestione.

### Art. 56 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 22 e 23.

### Art. 57 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.R.R.A./89.

  
35

Art. 58 - Modalità delle domande di autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili di tipo A, diversi dagli insediamenti abitativi, che non recapitano nella pubblica fognatura.

Le domande di autorizzazione allo scarico, nonché qualsiasi altro lavoro o variazione sulla fognatura privata o sul corpo recettore, debbono essere redatte su modulo fornito dall'Ufficio preposto e contenente le seguenti indicazioni e documenti:

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 38, 40 comprendono:

1) estratto catastale;

2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, riportante:

a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;

b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di chiarificazione;

c) il pozzetto di ispezione finale;

d) il pozzetto di prelievo dei campioni per la verifica sul tal quale;

e) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;

3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di chiarificazione esistenti o proposti;

4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;

b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di chiarificazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;

c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;

d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;

e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati progettuali, le relazioni sui cicli produttivi e i progetti dell'impianto di chiarificazione, sono sottoscritti dal legale rappresentante della ditta e dal tecnico progettista.

3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta su moduli forniti dall'Ufficio preposto a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale e dell'attività, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza (Cod. Istat);

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente al controllo.

#### Art. 61 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti chiarificazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative e quantitative dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

#### Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del suolo può aver luogo mediante dispersione o sub irrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della Delibera del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977.

2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

3. A monte del sistema di chiarificazione deve essere costruito un pozzetto d'ispezione e per il prelievo dei campioni tal quali, da analizzare.

L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo

## SEZIONE IV°

### ASPETTI TRIBUTARI

#### Art. 63 - Canoni di fognatura

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli artt. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

#### Art. 64 - Corresponsione del canone

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura. Fatte salve tutte le altre disposizioni di legge statale, regionale o comunale, che dovessero obbligare il pagamento del canone con altri criteri.

#### Art. 65 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.
2. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziata, con deliberazione dell'Ente di gestione in conformità dell'art. 4 delle norme di attuazione del P.R.R.A./89.
3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.
4. La tariffa è deliberata annualmente dalla Giunta comunale.

#### Art. 66 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

1. Le tariffe di cui all'art. 67 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato pari al 100% dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.



2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, e successivamente scaricate in fognatura pubblica, le stesse dovranno essere misurate con uno strumento di portata approvato e sigillato dall'Ente di gestione, installato anche immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nella pubblica fognatura.

3. Ai soli fini tariffari le utenze, definite assimilabili ai civili di cui all'art. 17 - Norme di Attuazione allegate al PRRA/89, sono assoggettate alle tariffe previste per le abitazioni, quando hanno lo scarico uguale o inferiore a 500 mc/anno; per scarichi superiori fino alla Soglia S1 imposta al nostro Comune dal PRRA/89, la classificazione tariffaria sarà effettuata in base alla valutazione tecnica dell'Ufficio competente.

#### Art. 67 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti, annualmente, alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate sul modulo messo a disposizione dal Comune.

2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 30 giugno, di ogni anno, per l'anno precedente salvo Ordinanza del Sindaco che anticipi il termine anzidetto.

3. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.

4. L'eventuale accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14 settembre 1931, n. 1175.

#### Art. 68 - La riscossione

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17 Tre della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto con il dl n. 38 del 28 febbraio 1981, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

#### Art. 69 - Contenzioso e decadenza dell'autorizzazione

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638.

2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio della autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

101

## SEZIONE V°

### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 70 - Poteri del Sindaco

1. Il Sindaco può emanare Ordinanze particolari affinché venga realizzato quanto previsto dal presente Regolamento, e autorizza gli scarichi ai sensi della legge 319/76 e successive integrazioni e modificazioni nazionali e regionali.
2. Il Sindaco può concedere deroghe ai limiti dei parametri indicati con asterisco nella TABELLA n.1 di pagina 41 e ai limiti dei parametri della tabella C allegata alla Legge 319/76.
3. Il Sindaco con proprio ordine di servizio approva la modulistica derivante dal presente Regolamento, su proposta del Responsabile del procedimento.

#### Art. 71 - Controlli

1. Il Sindaco avvalendosi dei propri Uffici, oppure di strutture pubbliche e private competenti, fa eseguire dei campioni sugli scarichi per accertare attraverso analisi chimico-fisiche e/o batteriologiche, la loro rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

#### Art. 72 - Riunione degli scarichi degli insediamenti civili

1. Negli edifici, le cui parti siano di diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire in un solo allacciamento le canalizzazioni di scarichi delle acque reflue. Tale riunione deve avvenire in un pozzetto comune prima del tronchetto stradale, in modo da semplificare e ridurre le manomissioni al collettore fognario.

#### Art. 73 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio

#### Art. 74 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. L'entrata in vigore del Regolamento sostituisce la normativa locale vigente e l'abrogazione di ogni altro regolamento esistente in materia.

Art. 75 - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del Regolamento stesso.
2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

43

TABELLA N° 1 - LIMITI DI ACCETTABILITA' IN FOGNATURA PUBBLICA DEI REFLUI DI ORIGINE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

pH	5,5 : 9,5	
Temperatura max	35 °C	(*)
Solidi sedimentabili	2 ml/l	(*)
Solidi sospesi	200 mg/l	(*)
COD	900 "	(*)
BOD <sub>5</sub>	500 "	(*)
Metalli ed elementi singolarmente considerati (Al, As, Cd, Cr III, Cr VI, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn)	c = standard di cui alla Tab. C Legge 319/76	
1) Metalli ed elementi tossici come sono (As, Cd, CrVI, Cu, Pb, Hg, Se, Zn, Ni, B)	$\frac{C_x}{L_x} + \frac{C_j}{L_j} + \frac{C_n}{L_n} = \leq 3$	
Idrocarburi clorurati	1 mg/l	
Ag	0,4 "	
Sn	1 "	
Cianuri totali Mg/ come CN-	1 "	
Solfuri	Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab C Legge 319/76	
Solfati	1000 mg/l	(*)
Cloruri	1200 "	(*)
Fluoruri	12 "	
Fosforo totale (P)	20 "	
Ammoniaca Totale ( NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	30 "	(*)
Grassi e oli anim. e vegetali	40 "	(*)
Oli minerali e catrami	5 "	(*)
Fenoli totali	1 "	(*)
Aldeidi	Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. C Legge 319/76	
Solventi volatili, resine, mercaptani, sostanze infiammabili	Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. A Legge 319/76	
Tensioattivi	4 mg/l	(*)
Pesticidi	Tracce e comunque con concentrazione non superiore allo standard di cui alla Tab. A Legge 319/76	
Cloro attivo come Cl <sub>2</sub>	0,3 mg/l	
Azoto nitrico come N	30 "	(*)
azoto nitroso come N	0,6 "	(*)

Nota: per i parametri non elencati si fa riferimento alla Tab C Legge 319/76  
vedi nota tab. C Legge 319/76

#### Art. 76 - Commissione Tecnica Ecologica. Compiti.

1. Sarà istituita una Commissione Tecnica consultiva nominata dalla Giunta Municipale con durata in carica per 3 anni e formata da:

- a) il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) un tecnico esterno competente del settore, nominato dalla Giunta Municipale;
- c) un tecnico rappresentante il gestore dell'impianto di depurazione;

Sarà presente anche il tecnico comunale che ha istruito la pratica, con compiti di segretario verbalizzante.

2. Per attività produttive particolari, tenuto conto del tipo di lavorazione e del carico in ingresso all'impianto pubblico, lo standard di qualità dei parametri indicati da asterisco verrà fissato caso per caso dalla Commissione e potrà variare in funzione della qualità e portata dei reflui da scaricare in fognatura pubblica; nonché del punto di immissione nella rete di collettamento pubblica.

3. La Commissione esprimere altresì indicazioni e prescrizioni anche per gli scarichi di tutti gli altri insediamenti recapitanti nella pubblica fognatura, e nei corpi recettori previsti dall'art. 1 della legge 319/76, purché di competenza comunale. I membri della commissione saranno nominati dall'Ente di gestione, i pareri espressi saranno consultivi. I gettoni di presenza per i membri della Commissione Tecnica sono determinati con delibera della Giunta Municipale.

#### Art. 77 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni. Per l'inosservanza delle prescrizioni dal Regolamento, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di controllo applica le sanzioni amministrative previste all'art. 65 dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 78 - Spese istruttorie (art. 15 della legge 319/76 come modificato dall'art. 18 della legge 650/79)

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento e dalla l. 319/76 sono a carico del richiedente.



2. L'Autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

#### Art. 79 - Approvazione del presente Regolamento

1. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 60 L.R. 33/85 così modificato dall'art. 11 della L.R. 15/95.

2. Ai sensi dell'art. 60 L.R. 33/85, i titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità entro due anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno

#### Art. 80 - Pubblicità

1. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del Regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interessata.

#### Art. 81 - Censimento degli scarichi

1. Al fine di ottemperare alle norme del PRRA/89 e in sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Sindaco può predisporre con apposita Ordinanza il censimento degli scarichi sversanti in qualsiasi corpo ricettore per la classificazione degli insediamenti produttivi, degli insediamenti produttivi assimilabili ai civili, degli insediamenti assimilabili ai civili e gli insediamenti civili abitativi ai sensi dell'art. 17 delle Norme di attuazione del sopraccitato Piano.

#### Art. 82 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e della legge 37/94 responsabile del procedimento per gli adempimenti di cui al presente Regolamento è il Capo dell'Ufficio Tecnico del Comune o comunque il tecnico individuato dall'Amm. Comunale.

2. Il procedimento amministrativo avrà le seguenti scadenze:

a) dalla data di ricevimento della domanda come risultante dal protocollo generale del Comune, l'ufficio completa l'istruttoria entro giorni 30 (trenta). Qualora l'Ufficio riscontri carenze nella domanda o ritenga opportuno ulteriori documenti il Responsabile del procedimento è

autorizzato a chiederli in forma scritta direttamente all'utente. In questo caso i tempi sono interrotti fino al ricevimento dei documenti e/o delle informazioni richieste.

- b) Completata l'istruttoria il Responsabile del procedimento convoca la Commissione Tecnica di cui all'art. 76 del presente Regolamento entro trenta giorni e contestualmente chiede agli Enti interessati i pareri di competenza.
- c) Acquisiti gli eventuali pareri della Commissione Tecnica e degli altri Enti competenti e previa liquidazione delle somme previste all'art. 78 e successivo pagamento da parte dell'utente, il Responsabile del procedimento propone al Sindaco l'autorizzazione allo scarico entro giorni 10 (dieci).


#### Art. 83 - Conservazione e aggiornamento del Regolamento

1. Copia conforme a quella approvata dal Consiglio Comunale è custodita nel Settore "Norme in Vigore" della Segreteria Comunale; della conservazione di questa è responsabile il Segretario Comunale. Copia identica alla precedente è custodita nel proprio Ufficio dal Responsabile del procedimento. Copie di uso quotidiano interno all'Ufficio per gli usi di cui all'art. 86 sono preparate a cura del Responsabile del procedimento con imputazione della spesa al corrispondente capitolo " Spese per Fognatura" nel bilancio del Comune.
2. Il Responsabile del procedimento cura l'aggiornamento del presente Regolamento per variazione di legge, o per esigenze tecniche emergenti, proponendo con relazione almeno annuale le relative deliberazioni al consiglio comunale tramite il Segretario comunale ed il Sindaco.
3. Per ogni variazione del Regolamento viene redatto il testo coordinato che viene conservato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
4. In calce al nuovo testo coordinato vengono richiamati gli estremi degli atti deliberativi che nel tempo hanno contribuito alla sua formazione.

 47

# TAVOLA 1

FAC-SIMILE DELLO SCHEMA DI FOGNATURA INTERNA PER LE CASE DI CIVILE ABITAZIONE



Fognatura di Via/P.zza \_\_\_\_\_  
 [ nome della via o della piazza dell'attacco alla fognatura pubblica ]

Corpo recettore \_\_\_\_\_  
 [ è corpo recettore degli scarichi: suolo agricolo, strati superficiali del suolo, corpo idrico superficiale ]

Le acque usate provengono da \_\_\_\_\_  
 [ acquedotto comunale, pozzo privato, ecc. ]

ENDA

- FOSSA CHIARIFICATRICE [ fosse tipo Imhoff, fosse biologiche, ecc. ]
- POZZETTO SIFONATO CONDENSAGRASSI [ consigliato quando il corpo recettore è diverso dalla fognatura e quando a stessa manca di depuratore finale ]

- Le acque reflue (acque nere, acque usate, ecc) e le acque meteoriche, devono essere convogliate in zioni separate sino al confine di proprietà; zetto 60 x 60 ( pozzetto d'ispezione ) deve essere posizionato entro un metro dal confine di proprietà.

ga alla presente:  
 rche da bollo n. \_\_\_\_\_ da lire \_\_\_\_\_  
 otocopia del Codice Fiscale;  
 iappa catastale dei luoghi;  
 elaborato planimetrico o una planimetria catastale o un disegno su cui sia evidenziata la ia chiarificatrice (fossa biologica tipo Imhoff) e la tubazione (rete) fognaria;  
 evuta del versamento di £ \_\_\_\_\_ a favore del Comune, per  
 uttoria della domanda;  
 ne e cognome, numero di codice fiscale di ciascun condomino ; -  
 umentazione prevista dal Regolamento di fognatura comunale ;

unica che le unità abitative già allacciate/da allacciare sono :  
 tamenti n. \_\_\_\_ [ n. totale di alloggi, case a schiera, abitazione presenti nell'edificio ]  
 ..... n. \_\_\_\_ [ n. totale di locali quali: camere, sale, cucine, soggiorni, salotti presenti nell'edificio ]  
 sori ..... n. \_\_\_\_ [ n. totale di bagni, corridoi, scale, cantine, granai, garage, magazzini, serre, lavanderia presenti nell'edificio ]  
 e ..... mc \_\_\_\_\_ [ volume complessivo di tutti i vani e accessori presenti nell'edificio ]  
 icie .. mq \_\_\_\_\_ [ superficie complessiva di tutti i vani e gli accessori presenti nell'edificio ]


UFFICIO TECNICO

CASE SENZA VENTILAZIONE

*L. Di*

TAVOLA N. 2

SCHIZZO INDICATIVO -PIANTA E SEZIONE-



UFFICIO TECNICO


CASE CON VENTILAZIONE

*L. Di*

POZZETTI

TAVOLA N. 3


SCHIZZO INDICATIVO -PIANTA E SEZIONE-



ZETTO D'ISPEZIONE - POSIZIONE NUOVE ED ESISTENTI BUCHE DI VENTILAZIONE

POZZETTO DI CALCESTRUZZO A RACCOLTA  
DEI RIFIUTI INTERI CON PAVIMENTO IN CEMENTO

CORSO DI CALCESTRUZZO LEGGERO  
PAVIMENTO DI CEMENTO



NE TRASVERSALE POZZETTO D'ISPEZIONE






TAVOLA N. 4


POZZETTO D'ISPEZIONE PER CASE PRIVE DI VENTILAZIONE




SEZIONE TRASVERSALE POZZETTO D'ISPEZIONE



POZZETTO DA PORRE AL PIE' DI OGNI COLONNA



ANNO	2000	TACCELLARI	



PROVINCIA DI VERONA

*[Handwritten signature]*  
 provincia di *[illegible]*

Parametri	TAB. A - Concentrazioni	N° PARAMETRI C UNITA' DI MISURA	TAB. A
pH	5,5-9,5	40 Fenoli totali mg/l come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0,5
Temperatura °C	-		
Colore	-	40.1 2 -clorofenolo (mg/l)	
Odore	-	40.2 4 -clorofenolo (mg/l)	
Miscelati ossidanti	Assenti	40.3 2,4 -diclorofenolo (mg/l)	
Materiali sedimentabili ml/l	0,5	40.4 2,4 -triclorofenolo (mg/l)	
Materiali in sospensione totali mg/l	10	40.5 2,4 -tetraclorofenolo (mg/l)	
BOD <sub>5</sub> mg/l	10	40.6 2 -fenolo (mg/l)	
COD mg/l	150	40.7 2 -nitrofenolo (mg/l)	
Metalli e non metalli totali (Al-Cd-Cr(VI)-Cu-Pb-Ni- Pb-Se-Zn)	5	40.8 4 -nitrofenolo (mg/l)	
Alumina mg/l come Al	1	40.9 -pentaclorofenolo (mg/l)	
Argento mg/l come Ag	0,5	40.10 2,4,6-trinitrofenolo (mg/l)	
Bario mg/l come Ba	10	Fenoli idriliabili in corrente di vapore mg/l come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH Alc. 3° fenoli mg/l come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	1
Boro mg/l come B	2	41 Aldeidi mg/l come X=CO	
Cadmio mg/l come Cd	0,02	mg/l come CH <sub>3</sub> CO	
Cromo III mg/l come Cr	2	41.1 Acroleina (mg/l)	
Cromo VI mg/l come Cr	0,2	42 Solventi organici aromatici mg/l	
Ferro mg/l come Fe	2	42.1 Benzene (mg/l)	
Manganese mg/l come Mn	2	42.2 Toluene (mg/l)	
Mercurio mg/l come Hg	0,005	42.3 Stirene (mg/l)	
Nichel mg/l come Ni	2	42.4 Toluene (mg/l)	
Niobio mg/l come Nb	0,2	42.5 Xilene (mg/l)	
Rame mg/l come Cu	0,1	43 Solventi organici alifatici mg/l	
Selenio mg/l come Se	0,01	43.1 Anilina (mg/l)	
Stagno mg/l come Sn	10	43.2 Toluidina (orta) (mg/l)	
Zinco mg/l come Zn	0,5	43.3 Toluidina (meta e para) (mg/l)	
Cianuri mg/l come CN <sup>-</sup>	0,5	43.4 Diametilformamide (mg/l)	
Cloro libero mg/l come Cl <sub>2</sub>	0,2	43.5 Altraossolene (mg/l)	
Solfuri mg/l come H <sub>2</sub> S	1	43.6 Piridina (mg/l)	
Solfati mg/l come SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1	43.7 Zilidina (mg/l)	
Solfati mg/l come SO <sub>4</sub> <sup>-</sup>	1.000	44 Solventi organici clorurati mg/l	
Cloruri mg/l come Cl <sup>-</sup>	1.200	44.1 Cloroformio (mg/l)	
Fluoruri mg/l come F <sup>-</sup>	6	44.2 1,2-Diclorobenzene (mg/l)	
Fosforo totale mg/l come P	10	44.3 1,3-Diclorobenzene (mg/l)	
Ammoniacale totale mg/l come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	15	44.4 1,4-Diclorobenzene (mg/l)	
Acido nitroso mg/l come N	0,6	44.5 1,1-Dicloroetilene (mg/l)	
Acido nitrico mg/l come N	10	44.6 1,2-Dicloroetilene (mg/l)	
Calcio e oli minerali e metalli mg/l	20	44.7 Tetracloroetilene (mg/l)	
Cloruri mg/l	5	44.8 Tricloroetilene (mg/l)	
Perossolanti mg/l come S	5	44.9 Tetracloruro di Carbonio (mg/l)	
		Composti organici clorurati non citati altrove, come pesticidi, solventi, plastificanti, ecc. mg/l	1
		44/815 Solfuro di carbonio, cristallina, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene mg/l	
		45 Tensioattivi mg/l Tensioattivi anionici mg/l come A.S.A.S.	
		46 Pesticidi clorurati mg/l Composti organici clorurati non citati altrove, come pesticidi, solventi, plastificanti, ecc. mg/l	
		47 Pesticidi fosforati mg/l Pesticidi organici fosforati e carbammati mg/l	
		48 Saggio di tossicità I sopravvivenza dopo 4 ore mg/l	
		49 Califormi totali MPN/100 ml	
		50 Califormi fecali MPN/100 ml	
		51 Streptococchi fecali MPN/100 ml	
			12000
			2000